

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 21 febbraio 2002, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato della
Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo

Art. 1.

1. 1. Il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2001, N. 450

All'articolo 1:

è inserita la seguente rubrica: «(Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo)»;

al comma 1, le parole: «è differita» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata».

All'articolo 2:

è inserita la seguente rubrica: «(Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo)»;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002 lo Stato italiano presta garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, previa corresponsione di un premio, da parte delle imprese di trasporto aereo nazionali di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale, così determinato:

a) gestori di linee aeree:

1) in caso di copertura di un massimale da 50 milioni di dollari statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dal 1° febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

2) in caso di copertura di un massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

3) in caso di copertura di un massimale oltre 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato;

b) gestori di servizi aeroportuali:

1) in caso di totale assenza di assicurazione commerciale, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11

settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

c) esercenti attività di cargo: la copertura di attività di cargo è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

I-ter. Il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della garanzia con decorrenza 27 novembre 2001 in misura pari a quanto stabilito per il mese di gennaio 2002.

I-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi».

All'articolo 3 è inserita la seguente rubrica: «(Entrata in vigore)».